

Allegato "A" al rep. n. 1207/750

Statuto La Lampada di Aladino

Articolo 1- Costituzione e sede

È costituita nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 in materia di Terzo Settore, l'associazione

La Lampada di Aladino Ente del Terzo Settore

(di seguito anche l'"Associazione") con sede in Brugherio (MB).

L'Associazione utilizza l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del terzo Settore" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione può istituire sedi secondarie, sia nel territorio italiano sia nei paesi membri della Comunità Europea evidenziando il nome della città di insediamento a fianco della denominazione "La Lampada di Aladino Ente del Terzo Settore".

Tutte le sedi secondarie dovranno seguire sempre i principi e le regole imposte del presente statuto, così come le direttive impartite dalla sede principale.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale assistendo a livello globale i malati, ex malati, familiari, caregiver e lungosopravvissenti oncologici, articolando le proprie attività nei diversi ambiti.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Attività di interesse generale

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D.lgs. 117/2017:

Let. b) interventi e prestazioni sanitarie.

In tale settore l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di:

- Visite e consulti specialistici.

- Chiarimenti e secondi pareri – Valutazione del percorso intrapreso, consulti, visite specialistiche.
- Supporto psicologico – Percorsi guidati e personalizzati per agevolare il cammino durante la malattia.
- Supporto dietetico-nutrizionale – Indicazioni alimentari durante e dopo le terapie.
- Gestione degli effetti collaterali – Suggerimenti per ridurre i disagi delle terapie e dei trattamenti.

Let. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; in particolare, prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati.

In tale settore l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di:

- Ascolto e orientamento – Accoglienza delle persone con i loro bisogni e condivisione di soluzioni appropriate alle loro necessità.
- Percorsi e progetti di sostegno e di empowerment dei soggetti di cui all'art.2.
- Tutela dei diritti – Istruzioni sulle normative vigenti e supporto su come poter accedere alla fruizione dei benefici assistenziali previsti.
- Trasporto – Accompagnamento, con mezzi dell'associazione, di persone da e verso i centri di cura.
- Aiuto nella quotidianità – Disponibilità al supporto della gestione delle piccole incombenze.
- Sportello legale – Consigli per affrontare questioni legali in ambito lavorativo e familiare.
- Estetica oncologica – Informazioni per curare il proprio aspetto e valorizzarsi.
- Rete ex malati – Confronti e mutuo aiuto con chi ci è già passato.
- Attività finalizzate alla prevenzione delle recidive.
- Facilitazioni: partnership e collaborazioni tra enti con scopi condivisi, al fine di favorire la reciproca messa a disposizione di competenze e di migliorare i rapporti tra i cittadini coinvolti nei problemi dell'oncologia ed i soggetti e le strutture che erogano servizi.

Let. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs.117/2017.

In tale settore l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di:

- Effettuare incontri d'informazione per la popolazione e nelle scuole orientati all'adozione di buone pratiche e corretti stili di vita, realizzazione di campagne di sensibilizzazione, celebrazione di giornate nazionali e mondiali su tematiche specifiche del campo oncologico.
- Realizzare e diffondere giornali periodici, libri e pubblicazioni in genere, osservando le norme di legge che regolano il settore della stampa e dell'editoria, per fornire notizie sulla ricerca scientifica e sull'attività dell'Associazione stessa.
- Promuovere l'emanazione di disposizioni e provvedimenti per la cura e il sostegno psico-socio-economico dei malati di cancro e delle persone in relazione con essi.
- Divulgazione dei risultati ottenuti nell'ambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- Promuovere indagini statistiche finalizzate all'identificazione dei bisogni dei pazienti oncologici.

Articolo 5 - Attività diverse

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel presente articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al periodo precedente.

Articolo 6 - Requisiti degli associati

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Per la peculiarità di attività ad elevato contenuto relazionale, è molto importante vagliare fin dall'inizio l'idoneità dell'aspirante associato, attraverso le sue motivazioni, aspettative, attitudini e sensibilità nei confronti dei temi oncologici. A tal fine, il membro del Consiglio Direttivo, scelto per il colloquio preliminare, ha il compito di far conoscere la storia, i valori, l'approccio dell'Associazione verso gli assistiti, di esporre l'organizzazione interna e i requisiti condizionanti l'accettazione della richiesta di ammissione e nei confronti dei quali il candidato volontario deve esprimere adesione.

Di fatto viene pattuita la necessità di credere nel valore della relazione e della condivisione con l'altro e nelle finalità socio- sanitarie che si prefigge l'Associazione e di imparare a conoscere le procedure interne che declinano i processi organizzativi e la documentazione che regola il rispetto della Privacy secondo il GDPR n. 679/2016;

Inoltre, con specifico ed esclusivo riferimento alla categoria degli associati ordinari indicati al successivo articolo 7 del presente statuto, l'associato deve:

- essere consapevole della funzione culturale che il volontario assume nella diffusione di valori improntati a: legalità, tolleranza, solidarietà, sussidiarietà e facendosi promotore, innanzitutto con la sua testimonianza, di stili di vita;
- assumersi l'impegno, costante e serio, nel seguire gli incontri di formazione dell'associazione, necessari per la crescita e per l'attuazione dei compiti attribuiti, nel rispetto delle regole e delle finalità dell'associazione;
- garantire, nei limiti della disponibilità pattuita, continuità nel portare a compimento i compiti concordati, dimostrando competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di équipe e accettazione della verifica costante del proprio operato.

Articolo 7- Categorie di associati

Gli associati dell'Associazione si distinguono in:

- a) associati ordinari;
- b) associati onorari;
- c) associati sostenitori.

Gli associati ordinari sono la vita e l'eredità dell'Associazione. Devono essere persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che abbiano svolto un periodo di formazione di base ed un numero di 50 (cinquanta) ore effettive di servizio di volontariato presso l'Associazione.

Gli associati onorari sono persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea degli Associati per particolari meriti professionali e/o scientifici e/o umanitari.

Gli associati sostenitori sono persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) e giuridiche, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità del precedente art. 2, giovano all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa. Le persone giuridiche e gli enti in generale fanno parte dell'Associazione tramite il loro rappresentante o un delegato che non risulti associato dell'Associazione a titolo individuale.

Tutti gli associati devono versare la quota associativa nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

È presente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Articolo 8 - Ammissione degli associati e perdita della qualifica

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e previa valutazione degli esiti dei colloqui preliminari di cui all'art.6.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni è tenuto a comunicare all'interessato l'accoglimento della richiesta annotandola sul libro degli associati, o, in alternativa di ricusare e motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione qualora rinvenisse elementi contrari/ostacolanti le finalità previste dallo Statuto. Contro il suddetto provvedimento, il richiedente interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del rigetto; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Tale previsione vale anche nei confronti dei minorenni la cui patria potestà sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. In tal caso gli obblighi sopra menzionati si riferiscono ad entrambi i genitori.

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie/recesso, espulsione, decesso. Il recesso è consentito a qualsiasi associato ed in qualunque momento. Le dimissioni/il recesso da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento dell'eventuale quota annuale di associazione. Il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché siano comunicate almeno due mesi prima della scadenza. Gli associati receduti sono comunque tenuti a corrispondere tutti i contributi eventualmente dovuti relativi all'anno in cui sono receduti dall'Associazione.

L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso - oltre i 6 (sei) nel versamento della quota associativa annuale - o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Articolo 9 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a ricevere le pubblicazioni edite dalla stessa;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate e con le limitazioni previste dal successivo art. 15, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo (quest'ultimo solo se maggiorenni) per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- tutti gli associati hanno uguali diritti anche in termini di partecipazione al voto e, nel caso di minori, tale diritto (con riferimento al solo elettorato attivo) deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale (ex art 320 c.c.);
- avere la possibilità di rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate durante l'attività (cioè con appropriati documenti di supporto) e se preventivamente concordati con il Presidente/Consiglio Direttivo. Non sono previsti rimborsi spese forfetari (cioè senza appropriati documenti di supporto);
- prendere visione dei documenti e dei libri sociali tramite richiesta motivata per iscritto, firmando una "ricevuta" in cui si dichiara di essere consapevole che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela della privacy e che per questo motivo non dovranno essere in alcun modo divulgate. In questa ricevuta dovrà essere presente una clausola che ricordi all'associato che nel caso divulghi le informazioni sarà espulso dall'Associazione e denunciato per violazione della privacy. L'associato NON potrà avere copia dei documenti e NON dovrà fare delle foto ai documenti medesimi. Sarà consentito richiedere copia esclusivamente dello statuto e dei regolamenti interni.

Gli associati hanno l'obbligo di conoscere e osservare lo Statuto, le Procedure interne, il regolamento della Privacy, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere annualmente le quote associative fissate dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di ottobre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Tali contributi non sono rimborsabili e non possono essere trasferiti. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Articolo 10 – Patrimonio - Risorse per il funzionamento - Utili della gestione

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- donazioni, contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati nazionali e internazionali o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività statutaria.

Il patrimonio dell'Associazione, inoltre, è composto da una somma liquida e disponibile non inferiore a quanto indicato dall'art.22 comma 4 del D.lgs.117/2017.

Le quote associative devono essere pagate in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione disporrà delle seguenti entrate:

- utili e avanzi di gestione provenienti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 11 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Articolo 12 - Volontari

L'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati nonché da persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli Associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 13 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore.

Articolo 14 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo ove necessario ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- il Revisore legale dei conti ove necessario ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito salvo quanto previsto dall'art 34, comma 2, D.Lgs. 117/2017 con riferimento all'Organo di Controllo.

La cessazione della qualità di associato comporta l'automatica decadenza dalle cariche associative assunte dal socio in seno all'Associazione.

Articolo 15 - Assemblea degli Associati: composizioni, convocazione e funzionamento

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che

il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla pagina Facebook dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), tutti gli associati iscritti nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun associato spetta un solo voto e hanno diritto di voto in Assemblea esclusivamente gli associati che risultano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o Organo di Controllo, ovvero dipendente dell'Associazione. Ogni associato non può avere più di 3 (tre) deleghe. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano oper appello nominale .

Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea degli Associati

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del Bilancio consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- b) la nomina del Presidente e dei componenti degli organi sociali;

- c) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) l'approvazione dei regolamenti relativi al servizio di volontariato predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 17 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti e la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti gli associati iscritti nel relativo libro. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.

Per le modificazioni dello statuto è necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 18 – Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il presidente dell'Assemblea nomina, fra gli associati, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali dell'Assemblea che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni.

Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 10 (dieci) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

Il Presidente del Consiglio Direttivo coincide con il Presidente dell'Associazione.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo nominano tra di essi, a maggioranza, uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, è previsto che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato, dai componenti restanti, il consigliere che sostituisce quello dimissionario o mancante che resterà in carica fino alla prima Assemblea degli associati che provvederà a ratificare tale nomina o provvederà a nominare il nuovo consiglio effettivo.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro 15 (quindici) giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 (una) volta ogni 4 (quattro) mesi su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno 2 (due) consiglieri.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente con avviso scritto da recapitarsi, ai membri del Consiglio, almeno

7 (sette) giorni prima della data della riunione, mediante avviso a mezzo di posta elettronica con avviso di ricevimento, lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo e-mail almeno 2 (due) giorni prima. Il luogo delle riunioni del Consiglio Direttivo viene indicato nell'avviso di convocazione.

Sono comunque valide le riunioni con la presenza totalitaria dei componenti del Consiglio Direttivo anche in assenza di formale convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Consiglio totalitario) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per ogni seduta del Consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- la gestione dell'Associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull'ammissione di nuovi associati e sull'esclusione di associati;
- convocare l'Assemblea;

- determinare entro il 30 ottobre di ciascun anno l'eventuale quota di ammissione e l'eventuale quota associativa annuale per portarle in approvazione all'assemblea;
- predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di accompagnamento da approvarsi in Assemblea;
- accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato; stabilire, a propria discrezione, per opportuna modalità e importi, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari non associati e dagli associati ordinari per l'attività svolta;
- predisporre i regolamenti relativi al servizio di volontariato;
- decidere in relazione alle attività e ai servizi generali, di cui all'art. 4, e alle attività diverse, di cui all'art. 5, da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- deliberare su questioni di rilevante interesse per l'Associazione.

Articolo 22 - Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea degli associati, insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni, è rieleggibile e deve obbligatoriamente essere scelto tra gli associati indicati nell'atto costitutivo.

In mancanza di associati indicati nell'atto costitutivo a causa di morte o di sopravvenuta cancellazione dal libro degli associati, il Presidente può essere eletto tra gli associati ordinari che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno 5 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 22bis – Rappresentanza

Il Presidente dirige l'Associazione ed è il rappresentante legale di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente e al Vice - Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi. La rappresentanza spetta, inoltre, ai Consiglieri delegati e ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Articolo 23 - Organo di Controllo o Collegio dei Revisori dei Conti

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o per volontà dell'Assemblea.

Esso può essere monocratico o collegiale ed in tale ipotesi è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2397, comma 2° del c.c. e 2399 del c.c.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica fino a tre esercizi, e può essere confermato.

L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo della Associazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Associazione medesima. Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o per volontà dell'Assemblea è altresì nominato l'organo di Revisione legale dei conti. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o da una società di revisione legale e le sue attività sono regolate ai sensi di legge. La funzione di revisione legale dei conti, nei casi in cui non sia appositamente nominato un ulteriore soggetto, è attribuita all'organo di controllo, purché sia interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 24 - Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico si compone di 3 (tre) o 5 (cinque) membri. Il Presidente e i membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica 2 (due) esercizi e sono rieleggibili. Possono essere nominati anche i non soci.

I componenti devono essere medici regolarmente iscritti all'albo nazionale. Il Comitato Scientifico ha il compito di vagliare, valutare e indirizzare le iniziative dell'Associazione che hanno carattere scientifico. Inoltre i membri che ne fanno parte possono tenere conferenze e corsi mirati alla:

- formazione e aggiornamento dei volontari;
- formazione scientifica dei familiari dei malati e degli associati;

- informazione di ogni persona fisica o giuridica, istituzione, Ente pubblico e privato interessato all'argomento.

Il Comitato scientifico valuta inoltre il possesso dei requisiti necessari per essere nominato come associato onorario.

Le valutazioni del Comitato Scientifico in ordine ad ogni attività dell'Associazione hanno carattere meramente consultivo e indicativo e non possono in alcun modo interferire sulla validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e sull'operatività del Consiglio Direttivo.

Articolo 25 - Esercizio Sociale - Bilancio consuntivo

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predisponde il Bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 26 - Libri sociali e Registri Contabili

L'Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) libro degli associati;
- b) libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (subordinato al contenuto del precedente art. 23);
- e) libro delle determinazioni del Comitato Scientifico;
- f) registro dei Volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
- g) libro giornale della contabilità sociale;
- h) libro degli inventari;

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

I libri di cui alle lettere a), b) c) e f) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Art.27 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, e salvo quanto previsto dall'art 34, comma 2, D.Lgs. 117/2017 con riferimento all'Organo di Controllo.

Articolo 28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati, la quale nominerà anche i liquidatori. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come il patrimonio residuo saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea Straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 29 - Norme Finali

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

F.to Davide Petruzzelli

F.to Anna Riberti